*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma*

**Anno 138° — Numero 250**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 25 ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

# SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 222

**Ministero delle finanze**

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1997.

**Contenuto, caratteristiche tecniche, modalità e termini di presentazione all'Amministrazione finanziaria, dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi modelli 740/97, 750/97, 760/97 e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770/97 da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese nonché da parte dei professionisti che svolgono l'attività di assistenza alle imprese alle medesime condizioni dei centri autorizzati.**

**97A8428**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 ottobre 1997.

**Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Calabria.** (Ordinanza n. 2696).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nella regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatesi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi-urbani;

Atteso che la gestione attuale dei rifiuti della regione Calabria si basa in larga misura su discariche, molte delle quali attivate dai sindaci con procedure d'urgenza, gestite in modo carente, tanto da aver fatto rilevare al Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri vasti spazi di illegalità che vanno dalla mancanza dei requisiti tecnici, a gravi omissioni amministrative, a smaltimenti abusivi di rifiuti provenienti da varie regioni;

Considerato che i pochi impianti a tecnologia complessa in esercizio non sono adeguati ai più recenti requisiti tecnici che garantiscono un corretto esercizio e che la realizzazione di altri impianti si trascina nel tempo in modo da impedire il formarsi di previsioni ragionate;

Attteso che la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti va immediatamente riportata sotto controllo, impedendo l'introduzione di rifiuti provenienti da altre regioni, operando riforme strutturali nel settore della raccolta, del trasporto, della valorizzazione, del recupero di materie e di energia;

Considerato che vanno immediatamente censiti e contrastati i casi di smaltimento abusivo come pure individuate, chiuse e bonificate le discariche esistenti, limitando lo smaltimento residuale in discarica e operandolo in un numero ridotto di discariche pubbliche adeguatamente attrezzate, gestite e controllate;

Atteso che dalla attività svolta dalla magistratura e dalle forze dell'ordine risultano infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

Visto che con decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, sono state emanate nuove disposizioni in materia di rifiuti, recependo le direttive comunitarie in materia;

Considerato che l'azione del commissario delegato deve contrastare gli aspetti di illegalità ed abusivismo conformandosi ai principi del citato decreto legislativo e pertanto debba essere attuata obbligatoriamente la raccolta differenziata, avviato il recupero delle materie prime, la produzione di composti e di combustibili derivati rispettivamente dalle frazioni umido e secco raccolte separatamente, assicurato l'impiego di tali frazioni e prodotti nel sistema industriale al fine di ridurre il ricorso ad impianti dedicati ed i relativi costi di realizzazione e di superare definitivamente il ricorso alle discariche;

Considerato che il superamento dell'emergenza può essere perseguito attraverso lo sviluppo delle azioni di contenimento della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata, di selezione, di valorizzazione, di recupero, anche energetico, nel sistema industriale mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili ed assicurare le migliori prestazioni energetiche e ambientali,

Sentiti il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, dell'ambiente e il presidente della regione Calabria;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Calabria è nominato commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi-urbani ed assimilabili e provvede alla realizzazione degli interventi necessari per far fronte a tale situazione di emergenza.

2. Il commissario delegato, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e sentita la regione Calabria, predispone, entro un mese dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, della presente ordinanza, il piano degli interventi di emergenza e riferisce ogni due mesi sull'attuazione della presente ordinanza al Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e al Ministro dell'ambiente.

3. Ai fini del superamento dell'emergenza il commissario delegato dispone:

3.1. l'organizzazione sulla base di bacini provinciali e l'attivazione, entro il 31 dicembre 1997, in ciascun comune della raccolta differenziata della carta,

plastica, vetro, metalli, legno, frazione organica, con l'obiettivo di raggiungere per la raccolta differenziata il 10% entro il 30 giugno 1998 e il 35% nei successivi due anni. Sulla definizione di tale programmazione il commissario acquisisce il parere delle province;

3.2. la raccolta differenziata a carico dei consorzi obbligatori per il recupero degli imballaggi per liquidi in vetro, in plastica e metallo, ed il recupero dei contenitori medesimi nei limiti previsti dal decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 e dopo la soppressione di questi a carico del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In caso di mancato adempimento di tali obblighi da parte dei consorzi, il commissario dispone che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori per liquidi;

3.3. la raccolta differenziata a carico dei consorzi obbligatori per gli oli usati e le batterie ed il conseguente avvio al recupero dei rifiuti medesimi;

3.4. obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere al loro reimpiego, recupero o riciclaggio, direttamente ovvero avvalendosi di soggetti autorizzati ivi compresi i servizi di raccolta differenziata attivati nei bacini provinciali;

3.5. divieti a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari di conferirli, per lo smaltimento, ai servizi di gestione dei rifiuti solidi-urbani;

3.6. divieti a carico dei comuni o dei loro consorzi e dei soggetti gestori dei servizi di procedere allo smaltimento di imballaggi secondari e terziari;

3.7. l'adeguamento e la corretta gestione degli impianti esistenti di selezione, valorizzazione e recupero energetico con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili;

3.8. la realizzazione all'interno dei singoli bacini provinciali, degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno, degli impianti per la produzione di composti da frazione organica selezionata da rifiuti urbani, degli impianti per la produzione di combustibile da rifiuti urbani;

3.9. la verifica delle possibilità di recupero delle frazioni valorizzabili, di cui al precedente punto 2.7, da parte degli impianti esistenti ovvero del sistema industriale anche mediante gli accordi di programma di cui all'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

3.10. la definizione di contratti della durata massima di cinque anni, per il recupero finale delle frazioni recuperate di cui al precedente punto 3.7, nel rispetto delle migliori condizioni di economicità;

3.11. la chiusura, la messa in sicurezza e gli interventi di post-gestione delle discariche private che non siano totalmente conformi alle vigenti disposizioni di legge.

4. Il commissario delegato può avvalersi per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti punti, degli enti locali e dei consorzi;

5. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti, qualora ciò sia previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

6. Il commissario delegato concorre con le risorse di cui al successivo art. 6 agli investimenti di cui al comma 3. Gli impianti, una volta realizzati, vengono trasferiti alle amministrazioni competenti che provvederanno alla gestione ordinaria con le proprie disponibilità.

7. Al solo fine di far fronte alla gestione dei rifiuti solidi urbani, nelle more dell'attuazione delle misure e degli interventi ed alla realizzazione degli impianti di cui al precedente comma 3 e nei limiti volumetrici strettamente necessari, il commissario delegato può utilizzare gli strumenti giuridici previsti nella presente ordinanza per utilizzare alcune discariche pubbliche esistenti ed in esercizio previo adeguamento delle stesse nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

8. Il commissario delegato per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, di cui alla presente ordinanza, emette il decreto di occupazione e prevede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

9. Il commissario delegato provvede a vietare l'ingresso dei rifiuti provenienti da altre regioni e dall'estero.

Art. 2.

1. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza, è autorizzata, ove è necessaria, la deroga alle seguenti norme nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, periodo II;

decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito in legge 9 novembre 1988, n. 475, articoli 5, 6, 7, 8;

legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 22, 23;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, comma 5, 8, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 29 con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

2. Il commissario delegato attua le disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con facoltà di derogare riguardo la competenza, i tempi e le modalità procedimentali nei limiti necessari all'espletamento delle funzioni e dei poteri dell'ordinanza.

Art. 3.

1. Il commissario delegato si avvale per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza dei prefetti di Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Vibo-Valentia, Cosenza in qualità di sub-commissari, con particolare riferimento ai compiti di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 1; si avvale altresì delle amministrazioni periferiche dello Stato, della regione, delle province e dei comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi di smaltimento, delle università, delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale.

2. Per l'attivazione degli impianti di smaltimento, il commissario delegato, presidente della regione Calabria può affidare la gestione degli stessi all'Enea in attesa della costituzione dei soggetti preposti alla gestione.

3. In favore del personale di cui al presente articolo ad eccezione del commissario e dei sub-commissari è autorizzata la corresponsione di una indennità pari all'importo corrispondente fino a 70 ore mensili di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza. Per le missioni del personale, richieste e autorizzate dal commissario delegato, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario sulla base delle documentate richieste.

Art. 4.

1. Il commissario delegato, per l'attuazione degli interventi di propria competenza, con specifico riguardo al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 1, punto 3.1 da realizzarsi in tempi ridotti rispetto a quelli previsti nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, può predisporre progetti socialmente utili, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e dell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, al fine di utilizzare le risorse finanziarie all'uopo destinate nell'ambito dei decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di ripartizione delle disponibilità del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 5.

1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile provvede, con apposito decreto, alla nomina di una commissione scientifica composta di sette esperti di cui il presidente e due esperti designati dal Ministero dell'ambiente, un esperto designato dal Dipartimento della protezione civile e tre esperti designati dal presidente della regione Calabria. La commissione coadiuva il commissario delegato nella definizione del piano ed al fine di fornire le prescrizioni tecniche per la realizzazione degli interventi medesimi ed assicurare la gestione degli impianti così come previsti nella presente ordinanza.

2. Il compenso spettante ai componenti la commissione scientifica di cui al precedente comma è determinato con lo stesso decreto di nomina della commissione medesima e grava sui fondi assegnati al commissario delegato. Detta commissione ha sede presso l'ufficio del commissario e, oltre ai suddetti compiti, coadiuva il commissario per la realizzazione dei programmi nel rispetto dei tempi previsti.

Art. 6.

1. Per le finalità della presente ordinanza, è autorizzata la spesa di lire 57 miliardi. Alla relativa copertura si provvede:

*a)* quanto a lire 50 miliardi mediante parziale utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente con deliberazione CIPE 23 aprile 1997, n. 74, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 1° settembre 1997, a valere sulle disponibilità derivanti dai mutui contratti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

*b)* quanto a lire 7 miliardi mediante utilizzo delle risorse che saranno trasferite alla regione Calabria dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, a valere sulle risorse relative al finanziamento di progetti regionali nell'ambito del programma comunitario Envireg di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 29 dicembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 1995.

2. Le somme di cui al comma 1 sono versate dalle amministrazioni pubbliche interessate, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e delle disposizioni della legge e del regola-

mento di contabilità generale dello stato relativo alle contabilità speciali, direttamente sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti della regione Calabria.

3. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità dello Stato.

4. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti effettuato attraverso gli impianti pubblici di cui alla presente ordinanza il commissario delegato può fissare una apposita tariffa, determinata secondo criteri tali da assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio degli impianti, di quelli relativi alla bonifica e al ripristino delle aree, in corso di concessione, di esecuzione e gestione, nonché la giusta remunerazione del capitale investito; conseguentemente dispone le anticipazioni finanziarie ai sub-commissari, con l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per l'esercizio degli stessi impianti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1997

*Il Ministro:* NAPOLITANO

**97A8479**

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 30 luglio 1997.

**Affidamento al Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di Rimini della sperimentazione della pesca dei molluschi stessi.**

### IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, avente ad oggetto il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997, con il quale è stato approvato il V piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1997 relativo alla «nuova disciplina della pesca dei molluschi bivalvi»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Considerato che nel compartimento marittimo di Rimini è stato costituito il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di Rimini», con sede a Rimini in via F.lli Leurini n. 1;

Considerato che il suddetto consorzio comprende soci che rappresentano la totalità delle imprese autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi avendo aderito 34 unità su 34 iscritte nel compartimento marittimo, abilitate alla draga idraulica;

Considerato che il suddetto consorzio comprende anche natanti autorizzati alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica, i cui armatori hanno rinunciato, per il periodo della sperimentazione, ad esercitare sistemi di pesca con reti da traino e/o da circuizione;

Considerato che lo statuto del suddetto consorzio è conforme alle prescrizioni del decreto n. 44/1995 dianzi citato;

Vista la richiesta unitaria delle associazioni nazionali professionali di categoria;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare che, all'unanimità, hanno reso parere favorevole nella seduta del 28 luglio 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito del compartimento marittimo di Rimini la gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi, è affidata, in via sperimentale, per un periodo di tre anni, al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di Rimini», cui aderiscono 34 unità su 34 autorizzate a tale attività.

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di Rimini» è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto costitutivo.

Art. 2.

1. Nei limiti della disciplina vigente in materia di pesca dei molluschi bivalvi, il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di Rimini» può proporre al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ed al capo del compartimento marittimo di Rimini le misure tecniche previste dall'art. 3 del decreto n. 44/1995 in premessa citato.

2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 44/1995 le persone incaricate dal consorzio della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, nell'ambito dei limiti territoriali di operatività del consorzio stesso, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del prefetto su parere del capo del compartimento marittimo di Rimini.

Art. 3.

1. Il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di Rimini» ed i suoi soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle leggi nazionali, ai regolamenti comunitari ed al piano nazionale per la pesca, nei limiti e con le modalità vigenti.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

3. La previsione del comma 1, nel caso di costruzione o ammodernamento di unità da pesca, si applica esclusivamente nel caso in cui il natante da costruire o da ammodernare sia conforme a quello tipo ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

1. Per la verifica delle attività del «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di Rimini» è costituito un comitato di coordinamento, composto da:

*a)* un rappresentante del Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca dell'acquacoltura;

*b)* comandante della capitaneria di porto di Rimini o da un ufficiale dal medesimo delegato;

*c)* un ricercatore esperto in valutazione dei molluschi bivalvi designato dalla unità operativa che effettua la relativa ricerca in attuazione del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura;

*d)* un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali professionali di categoria (Federcoopesca, Federpesca, Lega Pesca, A.G.C.I.);

*e)* un rappresentante dei sindacati dei lavoratori della pesca.

2. Le spese di partecipazione alle sedute del comitato non sono a carico del «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di Rimini».

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1997

*Il direttore generale:* AMBROSIO

*Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1997*
*Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 277*

**97A8446**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 ottobre 1997.

**Modificazione al decreto ministeriale 2 settembre 1997 concernente: «Determinazione dei tassi di interesse agevolati da applicarsi alle operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni».**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla costituzione di un fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (FRIE);

Visto il proprio decreto n. 158786 del 2 settembre 1997, con il quale sono stati determinati i tassi agevolati per i finanziamenti concessi a valere sul fondo di rotazione sopra citato, in misura differenziata a seconda delle dimensioni delle imprese beneficiarie, in armonia con la normativa comunitaria;

Considerato che nel dispositivo del citato decreto, alla lettera *c)*, per mero errore materiale, è stato indicato un fatturato annuo non superiore a 5 milioni di ECU (anziché a 7 milioni) senza menzionare il totale di bilancio annuo;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Il punto *c)* del dispositivo del decreto ministeriale del 2 settembre 1997, n. 158786, è sostituito dal seguente:

«*c)* al 2,5% per le imprese aventi meno di 50 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU ed in possesso del requisito di indipendenza così come definito in sede comunitaria e recepito nella delibera C.I.P.E. sopra menzionata;».

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1997

*Il Ministro:* CIAMPI

**97A8501**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 ottobre 1997.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Trapani.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 8685 del 9 luglio 1997 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Trapani;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede l'ufficio del territorio di Trapani effettuata nei giorni 11 e 15 luglio 1997;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 14 E 15 LUGLIO 1997

*Regione Sicilia:*

ufficio del territorio di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1997

*Il direttore generale:* VACCARI

97A8477

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

**Approvazione del programma dell'Istituto nazionale di geofisica per il triennio 1997-1999.** (Deliberazione n. 170/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945 «Riordinamento del Consiglio nazionale delle Ricerche» che, all'art. 26, conferisce personalità giuridica all'Istituto nazionale di geofisica (ING);

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 8, che riconosce, agli enti di ricerca a carattere non strumentale, autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991 con il quale l'Istituto nazionale di geofisica (ING) è stato dichiarato ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi dell'art. 8 della legge n. 168/1989;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, all'art. 1, comma 40, prevede l'iscrizione in un unico capitolo per ciascun ministero interessato degli importi destinati ad una serie di enti ed istituti fra cui rientra l'Istituto nazionale di geofisica, stabilendo altresì che il riparto fra i diversi soggetti destinatari venga effettuato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante «Interventi urgenti di protezione civile», convertito con legge 25 settembre 1996, n. 496, che, all'art. 9 «Riordino e finanziamenti all'Istituto nazionale di geofisica (ING)» prevede fra l'altro che l'Istituto operi tramite programmi triennali approvati dal CIPE su proposta dei Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito con legge 16 luglio 1997, n. 228, che all'art. 9 concede all'Istituto nazionale di geofisica (ING) un contributo di 9,5 miliardi «per assicurare lo svolgimento del servizio di sorveglianza sismica del territorio»;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 812 del 22 luglio 1997, con la quale è stato trasmesso il programma di

attività dell'Istituto nazionale di geofisica (ING) per il triennio 1997-1999, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto con delibera 28 novembre 1996 con una previsione di costo sul triennio definitivamente fissata in 81,809 miliardi a seguito della delibera di approvazione delle variazioni al bilancio di previsione 1997, adottata dal consiglio di amministrazione dell'istituto in data 3 luglio 1997;

Tenuto conto che l'attività dell'Istituto nazionale di geofisica (ING) si svolge in prevalenza sulla base di contributi provenienti dal bilancio dello Stato;

Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia di cui all'art. 11 della legge n. 168/1989, espresso nella seduta del 29 maggio 1997;

Udita la relazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

È approvato il programma di attività dell'Istituto nazionale di geofisica (ING) per il triennio 1997-1999, di cui alle premesse.

All'attuazione del programma si procederà sulla base dei finanziamenti che si renderanno disponibili nel triennio di riferimento.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvederà a trasmettere annualmente al CIPE una relazione sull'attuazione del programma approvato.

Roma, 5 agosto 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 328*

**97A8400**

---

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

**Approvazione del programma triennale 1996-1998 dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.** (Deliberazione n. 171/97).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 maggio 1958, n. 73, concernente «Provvedimenti per l'Osservatorio geosifico sperimentale di Trieste (O.G.S.)», successivamente modificata con la legge 31 ottobre 1965, n. 1243;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare, l'art. 8, che riconosce, agli enti di ricerca a carattere non strumentale, autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione;

Vista la legge 30 novembre 1989, n. 399, recante «Norme per il riordino dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste», ed in particolare l'art. 1, comma 2, che include l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale ai sensi della legge n. 168/1989, e l'art. 4, che definisce la procedura di approvazione del programma triennale di attività del citato Ente;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)» che, in tabella *C*, prevede, a favore dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste un contributo di 10 miliardi per il 1996;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997)» che, in tabella *C*, prevede, a favore dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste un contributo di 12,8 miliardi per il 1997 e di 12,8 miliardi per il 1998;

Visto il programma triennale di attività 1996-1998 dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, approvato con delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto, in data 20 giugno 1995;

Vista la successiva relazione integrativa al programma triennale O.G.S. 1996-1998, approvata con delibera del consiglio di amministrazione dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste del 16 aprile 1996, che apporta modifiche al sopracitato programma;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 7756 del 22 ottobre 1996 con la quale è stato trasmesso il programma triennale di attività 1996-1998 dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle attività dell'O.G.S. si provvede in parte con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, in parte con risorse provenienti dalle attività di ricerca o di servizio svolte dall'ente;

Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia di cui all'art. 11 della legge n. 168/1989, espresso nella seduta del 29 novembre 1995;

Udita la relazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

È approvato il programma triennale 1996-1998 dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, di cui alle premesse, come modificato dalla sopracitata relazione integrativa, per un costo complessivo di 91,5 miliardi.

Alla copertura finanziaria del piano concorreranno risorse provenienti dal bilancio dello Stato nella misura prevista dalle leggi finanziarie, eventualmente integrate

da ulteriori assegnazioni a finalizzazione specifica disposte da singole amministrazioni su fondi di propria competenza.

All'attuazione del programma si procederà sulla base dei finanziamenti che si renderanno disponibili nel triennio di riferimento.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvederà a trasmettere annualmente al CIPE una relazione sullo stato di attuazione del programma approvato.

Roma, 5 agosto 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 327*

**97A8401**

---

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

**Approvazione del programma della Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli per il triennio 1996-1998.** (Deliberazione n. 172/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 8, che riconosce, agli enti di ricerca a carattere non strumentale, autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991 con il quale la Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli è stata dichiarata ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi dell'art. 8 della legge n. 168/1989;

Vista la legge 19 ottobre 1993, n. 421, «adeguamento del contributo dello Stato alla Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli», che in particolare all'art. 2 stabilisce che, su proposta della Stazione stessa, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone all'approvazione del CIPE il programma triennale di attività;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, all'art. 1, comma 40, prevede l'iscrizione in un unico capitolo per ciascun Ministero interessato degli importi destinati ad una serie di enti ed istituti fra cui rientra la Stazione zoologica A. Dohrn, stabilendo altresì che il riparto fra i diversi soggetti destinatari venga effettuato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 8220 del 12 novembre 1996, con la quale è stato trasmesso il programma di attività della Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli per il triennio 1996-1998, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto con delibera 3 febbraio 1995 e successivamente rimodulato, su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con una previsione di costo pari a 53,1 miliardi nel triennio;

Tenuto conto che l'attività della Stazione zoologica A. Dohrn si svolge in prevalenza sulla base di contributi provenienti dal bilancio dello Stato;

Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia di cui all'art. 11 della legge n. 168/1989, espresso nella seduta del 17 maggio 1995;

Udita la relazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

È approvato il programma di attività della Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli per il triennio 1996-1998, di cui alle premesse.

All'attuazione del programma si procederà sulla base dei finanziamenti che si renderanno disponibili nel triennio di riferimento.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasmetterà annualmente al CIPE una relazione sull'attuazione del programma approvato.

Roma, 5 agosto 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 325*

**97A8402**

---

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

**Legge 23 gennaio 1992, n. 32. Ulteriore riparto fondi residui.** (Deliberazione n. 173/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 493, art. 2, comma 6;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 31 dicembre 1996, n. 677, art. 11-*ter*;

Viste le proprie precedenti delibere 30 dicembre 1992 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 1° febbraio 1993), 7 giugno 1993 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1993), 13 luglio 1993 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1993), 11 ottobre 1994 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 1994), 20 novembre 1995 (pubblicata nella *Gazzetta*

*Ufficiale* n. 9 del 12 giugno 1996), 8 agosto 1996 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 ottobre 1996);

Preso atto delle risultanze emerse dall'incrocio degli elementi in possesso degli uffici del Ministero del bilancio e del Ministero dei lavori pubblici dalle quali:

si evincono le risorse ancora giacenti e non utilizzate a valere sulle precedenti assegnazioni *ex lege* n. 219/1981 e n. 32/1992, e come tali disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993;

si rileva la necessità di apportare modifiche alle assegnazioni effettuate con le suindicate delibere CIPE 20 novembre 1995 ed 8 agosto 1996 relativamente alle somme assegnate ad alcuni comuni per la copertura di passività risultate di fatto inferiori a quelle a suo tempo comunicate;

si rileva la necessità di assegnare ulteriori risorse a copertura di esigenze per ineludibili pagamenti connessi con impegni assunti in relazione al terremoto;

elementi tutti elaborati con quelli acquisiti con le visite in loco effettuate dal Ministero dei lavori pubblici;

Ritenuto che dalla presa d'atto di cui sopra (allegato 3), ai sensi delle normative vigenti e delle direttive già emanate da questo Comitato, i predetti elementi sono da tener presenti in sede di assegnazione dei fondi concorrendo le risorse disponibili a costituire il plafond utilizzabile da parte dei comuni per il raggiungimento degli obiettivi indicati al punto 2 della delibera CIPE 11 ottobre 1994 per cui, a valere sui residui a suo tempo accantonati, rideterminati sulla base delle modifiche di cui al precitato allegato 2, si procede a nuove assegnazioni ed autorizzazioni all'utilizzo di somme già disponibili e si accantonano L./mld 13 da assegnarsi con successiva deliberazione;

Vista la nota n. 2284 del 31 luglio 1997 con la quale il Ministero dei lavori pubblici, nella relazione allegata, specifica che la proposta tiene conto delle ulteriori verifiche effettuate così come da direttive contenute nella precitata delibera 11 ottobre 1994;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

1. A valere sui residui stanziamenti previsti dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32, ai comuni indicati nell'allegato 1 sono assegnate le risorse a fianco di ciascuno riportate. I comuni sono inoltre autorizzati ad utilizzare le risorse disponibili riportate nella presa d'atto in premessa citata e che singolarmente saranno oggetto di comunicazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.

2. Sono revocate le risorse assegnate con le delibere del 20 novembre 1995 ed 8 agosto 1996 ai comuni di cui all'allegato 2 per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate. La somma relativa al comune di San Pietro al Tanagro, riportata nel citato allegato 2, è assegnata in esecuzione all'ordinanza cautelare del TAR Campania, sezione di Salerno n. 5242197. In relazione alla decisione che il TAR assumerà nel merito del ricorso potranno essere assunte diversificate determinazioni.

3. I comuni invieranno, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, al CIPE ed al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge n. 32/1992, art. 3, comma 5, delibera di Consiglio comunale contenente il piano d'impiego delle risorse come sopra assegnate unitamente alle allegate schede *A* - *B* e *C*, debitamente compilate (allegato 4). Restano ferme e confermate le direttive già emanate in merito alla destinazione ed utilizzazione delle risorse assegnate a valere sui fondi della legge n. 32/1992.

4. Tutti i comuni, anche se non assegnatari di risorse con la presente deliberazione, sono tenuti ad inviare al CIPE ed al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni, le allegate schede *A* - *B* e *C* debitamente compilate. Il comitato tecnico istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 493, art. 2, comma 6, curerà l'esame e la valutazione delle schede pervenute, anche mediante sopralluoghi, per le finalità di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, art. 2, e presenterà a questo Comitato le risultanze di detta attività unitamente a proposte inerenti la finalizzazione delle risorse rese disponibili ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lettera *b)* e dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 3 maggio 1997, n. 135, art. 1, comma 1.

5. È richiamato e ribadito, per tutti i comuni che non vi abbiano ancora provveduto, l'adempimento di cui al punto 3 della delibera CIPE 8 agosto 1996, con la specificazione che il citato allegato 3 deve contenere debitamente compilato il quadro G (quadro economico) relativo ad ogni singola opera appaltata o in corso di appalto finanziata con le risorse assegnate dal CIPE ancorché non più soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 11-*ter*, comma 3, della legge n. 677/1996.

Roma, 5 agosto 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 329*

ALLEGATO 1

| Comuni disastrati | Assegnazione (milioni di lire) |
|---|---|
| *Provincia di Avellino:* | |
| Calitri | 2.000 |
| Morra de Sanctis | 3.000 |
| *Provincia di Salerno:* | |
| Campagna | 3.000 |
| Castelnuovo di Conza | 1.000 |
| San Gregorio Magno | 4.000 |
| *Provincia di Potenza:* | |
| Potenza | 7.000 |
| Vietri di Potenza | 500 |

| Comuni gravemente danneggiati | Assegnazione (milioni di lire) |
|---|---|
| *Provincia di Avellino:* | |
| Andretta | 3.000 |
| Ariano Irpino | 3.000 |
| Casalbore | 1.000 |
| Castelfranci | 3.000 |
| Grottaminarda | 3.000 |

| Comuni gravemente danneggiati | Assegnazione (milioni di lire) |
|---|---|
| Guardia dei Lombardi | 2.000 |
| Montefalcione | 3.000 |
| Monteforte Irpino | 2.700 |
| Montella | 3.000 |
| Montoro Inferiore | 2.000 |
| Montoro Superiore | 2.000 |
| Ospedaletto d'Alpinolo | 1.000 |
| Petruro Irpino | 1.000 |
| Pietradefusi | 1.500 |
| Prata di Principato Ultra | 3.000 |
| Pratola Serra | 1.000 |
| Quindici | 1.000 |
| Roccabascerana | 2.000 |
| San Martino Valle Caudina | 3.000 |
| Santa Paolina | 500 |
| Serino | 2.000 |
| Summonte | 500 |
| Tufo | 500 |
| Vallata | 500 |
| Venticano | 3.000 |
| *Provincia di Benevento:* | |
| Apice | 1.000 |
| Cautano | 1.000 |
| Cerreto Sannita | 1.000 |
| Pannarano | 2.500 |
| Ponte | 1.500 |
| San Giorgio del Sannio | 1.000 |
| San Lorenzello | 500 |
| San Nazzaro | 500 |
| San Nicola Manfredi | 1.000 |
| San Salvatore Telesino | 1.500 |
| Sant'Agata dei Goti | 3.000 |
| *Provincia di Caserta:* | |
| Arienzo | 1.000 |
| San Felice a Cancello | 3.000 |
| Santa Maria a Vico | 1.000 |
| *Provincia di Salerno:* | |
| Acerno | 3.000 |
| Auletta | 1.000 |
| Bracigliano | 1.000 |
| Eboli | 7.000 |
| Giffoni Valle Piana | 2.000 |
| Mercato San Severino | 2.800 |
| Nocera Inferiore | 2.000 |
| Nocera Superiore | 2.000 |
| Olevano sul Tusciano | 2.000 |
| Oliveto Citra | 1.000 |
| Pagani | 2.000 |
| Polla | 1.000 |
| San Cipriano Picentino | 2.000 |
| *Provincia di Matera:* | |
| Grassano | 500 |
| Grottole | 500 |
| Salandra | 500 |
| *Provincia di Potenza:* | |
| Acerenza | 2.000 |
| Albano Lucania | 500 |
| Barile | 1.000 |
| Brindisi Montagna | 500 |
| Calvello | 2.000 |
| Castelmezzano | 1.500 |
| Corleto Perticara | 2.000 |
| Laurenzana | 1.000 |
| Marsiconuovo | 1.000 |
| Marsicovetere | 3.000 |
| Moliterno | 3.000 |
| Picerno | 2.000 |
| Ripacandida | 1.000 |
| Ruoti | 2.000 |
| San Chirico Nuovo | 1.000 |
| San Fele | 1.000 |
| Satriano di Lucania | 1.000 |
| Savoia di Lucania | 1.000 |
| Spinoso | 500 |
| Teana | 500 |
| Tito | 1.000 |

| Comuni danneggiati | Assegnazione (milioni di lire) |
|---|---|
| *Provincia di Benevento:* | |
| Baselice | 500 |
| Campolattaro | 500 |
| Montefalcone di Val Fortore | 300 |
| *Provincia di Caserta:* | |
| Alvignano | 500 |
| Capriati a Volturno | 500 |
| Roccamonfina | 300 |
| Vitulazio | 300 |
| *Provincia di Salerno:* | |
| Caselle in Pittari | 700 |
| Ispani | 200 |
| San Giovanni a Piro | 200 |
| Santa Marina | 400 |
| *Provincia di Matera:* | |
| Oliveto Lucano | 200 |
| Rotondella | 500 |
| *Provincia di Potenza:* | |
| Cancellara | 500 |
| Genzano di Lucania | 200 |
| Lauria | 500 |
| Pietragalla | 500 |
| Rivello | 572 |
| Trivigno | 900 |
| Vaglio Basilicata | 500 |
| Viggianello | 500 |
| *Provincia di Foggia:* | |
| Rocchetta Sant'Antonio | 2.000 |

ALLEGATO 2

*Rettifica delibera CIPE 20 novembre 1995*

Comune di San Pietro al Tanagro (Salerno) + 2.500 milioni di lire per ordinanza cautelare TAR di Salerno.

Comune di Torre del Greco (Napoli) – 1.477,086 milioni di lire a seguito di accertate maggiori somme già disponibili.

*Rettifica delibera CIPE 8 agosto 1996*

Comune di Aquilonia (Avellino) – 1.998 milioni di lire a seguito di accertate maggiori somme già disponibili.

Comune di Casamarciano (Napoli) – 2.873 milioni di lire per accertata minore esigenza per copertura «passività».

ALLEGATO 3

**PRESA D'ATTO RIUNIONE CIPE 5 AGOSTO 1997**

**Legge n. 32/92. Documento ricognitivo delle disponibilità giacenti e delle autorizzazioni di spesa ai Comuni**

**Comuni disastrati**

**Provincia di Avellino**

| Comune | disponibilità giacente | disponibilità autorizzata | nuova assegnazione (milioni di lire) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Calitri | | 0 | 2.000 | |
| Morra de Sanctis | | 0 | 3.000 | |
| Torella dei Lombardi | | 5.000 | 0 | |
| TOTALE | | 5.000 | 5.000 | |

**Provincia di Salerno**

| Comune | disponibilità giacente | disponibilità autorizzata | nuova assegnazione (milioni di lire) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Campagna | | 0 | 3.000 | |
| Castelnuovo di Conza | | 1.000 | 1.000 | per contenzioso |
| San Gregorio Magno | | 0 | 4.000 | per contenzioso |
| TOTALE | | 1.000 | 8.000 | |

**Provincia di Potenza**

| Comune | disponibilità giacente | disponibilità autorizzata | nuova assegnazione (milioni di lire) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Balvano | | 2.000 | 0 | |
| Castelgrande | | 4.000 | 0 | |
| Potenza | | 0 | 7.000 | |
| Vietri di Potenza | | 2.700 | 500 | per contenzioso |
| TOTALE | | 8.700 | 7.500 | |

**Comuni gravemente danneggiati**

**Provincia di Avellino**

| Comune | disponibilità giacente | disponibilità autorizzata | nuova assegnazione (milioni di lire) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Andretta | | 5.000 | 3.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aquilonia | | 0 | 1.998 | rettifica CIPE 8.08.96 |
| Ariano Irpino | | 0 | 3.000 | |
| Casalbore | | 0 | 1.000 | |
| Castelfranci | | 0 | 3.000 | |
| Domicella | | 1.900 | 0 | |
| Grottaminarda | | 0 | 3.000 | |
| Guardia dei Lombardi | | 1.000 | 2.000 | |
| Montefalcione | | 0 | 3.000 | |
| Monteforte Irpino | | 0 | 2.700 | |
| Montella | | 2.000 | 3.000 | |
| Montemarano | | 1.900 | 0 | |
| Montoro Inferiore | | 0 | 2.000 | |
| Montoro Superiore | | 0 | 2.000 | |
| Ospedaletto d'Alpinolo | | 0 | 1.000 | per espropri |
| Petruro Irpino | | 0 | 1.000 | per urbanizzazione |
| Pietradefusi | | 0 | 1.500 | per cimitero |
| Prata di Principato Ultra | | 0 | 3.000 | |
| Pratola Serra | | 0 | 1.000 | |
| Quindici | | 0 | 1.000 | |
| Roccabascerana | | 0 | 2.000 | |
| San Martino Valle Caudina | | 0 | 3.000 | |
| Sant'Angelo a scala | | 697 | 0 | |
| Santa Paolina | | 0 | 500 | |
| Serino | | 0 | 2.000 | |
| Summonte | | 0 | 500 | per contenzioso |
| Tufo | | 0 | 500 | |
| Vallata | | 0 | 500 | |
| Venticano | | 0 | 3.000 | |
| TOTALE | | 12.497 | 46.202 | |
| **Provincia di Benevento** | | | | |
| | | | (milioni di lire) | |
| **Comune** | **disponibilità giacente** | **disponibilità autorizzata** | **nuova assegnazione** | **Note** |
| Apice | | 4.000 | 1.000 | |
| Cautano | | 0 | 1.000 | |
| Ceppaloni | | 1.000 | 0 | |
| Cerreto Sannita | | 0 | 1.000 | |
| Pannarano | | 0 | 2.500 | |
| Ponte | | 0 | 1.500 | |
| San Giorgio del Sannio | | 0 | 1.000 | |
| San Lorenzello | | 0 | 500 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| San Nazzaro | | 0 | 500 | |
| San Nicola Manfredi | | 0 | 1.000 | |
| San Salvatore Telesino | | 0 | 1.500 | |
| Sant'Agata dei Goti | | 0 | 3.000 | |
| TOTALE | | 5.000 | 14.500 | |
| **Provincia di Caserta** | | | | |
| | | | (milioni di lire) | |
| **Comune** | **disponibilità giacente** | **disponibilità autorizzata** | **nuova assegnazione** | **Note** |
| Arienzo | | 0 | 1.000 | |
| San Felice a Cancello | | 0 | 3.000 | |
| Santa Maria a Vico | | 0 | 1.000 | |
| TOTALE | | | 5.000 | |
| **Provincia di Napoli** | | | | |
| | | | (milioni di lire) | |
| **Comune** | **disponibilità giacente** | **disponibilità autorizzata** | **nuova assegnazione** | **Note** |
| Casamarciano | | | -2.873 | rettifica CIPE 8.08.96 |
| Napoli | 114.000 | | | |
| Portici | 13.000 | | | |
| Sant'Agnello | 3.633 | | | |
| Torre del Greco | 23.000 | | -1.477,086 | rettifica CIPE 20.11.95 |
| Vico Equense | 7.000 | | | |
| Pomigliano d'Arco | 10.000 | | | |
| TOTALE | 170.633 | | -4.350,086 | |
| **Provincia di Salerno** | | | | |
| | | | (milioni di lire) | |
| **Comune** | **disponibilità giacente** | **disponibilità autorizzata** | **nuova assegnazione** | **Note** |
| Acerno | | 0 | 3.000 | |
| Auletta | | 0 | 1.000 | |
| Bracigliano | | 0 | 1.000 | |
| Eboli | | 0 | 7.000 | |
| Giffoni Valle Piana | | 0 | 2.000 | per scuola |
| Mercato San Severino | | 0 | 2.800 | |
| Nocera Inferiore | | 0 | 2.000 | |
| Nocera Superiore | | 0 | 2.000 | |
| Olevano sul Tusciano | | 0 | 2.000 | |
| Oliveto Citra | | 0 | 1.000 | |
| Pagani | | 0 | 2.000 | |
| Polla | | 0 | 1.000 | |
| Roccapiemonte | | 7.000 | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| San Cipriano Picentino | | 0 | 2.000 | |
| San Mango Piemonte | | 1.300 | 0 | |
| San Pietro al Tanagro | | 0 | 2.500 | sentenza Tar |
| TOTALE | | 8.300 | 31.300 | |
| **Provincia di Matera** | | | | |
| | | | (milioni di lire) | |
| **Comune** | **disponibilità giacente** | **disponibilità autorizzata** | **nuova assegnazione** | **Note** |
| Grassano | | 0 | 500 | |
| Grottole | | 0 | 500 | |
| Salandra | | 0 | 500 | pagam.piano urbanist. |
| TOTALE | | | 1.500 | |
| **Provincia di Potenza** | | | | |
| | | | (milioni di lire) | |
| **Comune** | **disponibilità giacente** | **disponibilità autorizzata** | **nuova assegnazione** | **Note** |
| Acerenza | | 0 | 2.000 | |
| Albano di Lucania | | 0 | 500 | |
| Barile | | 0 | 1.000 | |
| Brindisi Montagna | | 0 | 500 | |
| Calvello | | 0 | 2.000 | |
| Castelmezzano | | 0 | 1.500 | |
| Corleto Perticara | | 0 | 2.000 | |
| Filiano | | 731 | 0 | |
| Laurenzana | | 0 | 1.000 | |
| Marsiconuovo | | 0 | 1.000 | |
| Marsicovetere | | 0 | 3.000 | |
| Moliterno | | 0 | 3.000 | |
| Picerno | | 0 | 2.000 | |
| Rapone | | 1.042 | 0 | |
| Ripacandida | | 1.000 | 1.000 | |
| Ruoti | | 0 | 2.000 | |
| San Chirico Nuovo | | 0 | 1.000 | |
| San Fele | | 1.000 | 1.000 | |
| Satriano di Lucania | | 0 | 1.000 | |
| Savoia di Lucania | | 0 | 1.000 | |
| Spinoso | | 0 | 500 | |
| Teana | | 0 | 500 | |
| Tito | | 0 | 1.000 | |
| TOTALE | | 3.773 | 28.500 | |
| | | | | |

| Comuni danneggiati | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Provincia di Benevento** | | | | |
| | | | (milioni di lire) | |
| **Comune** | **disponibilità giacente** | **disponibilità autorizzata** | **nuova assegnazione** | **Note** |
| Baselice | | 0 | 500 | |
| Campolattaro | | 0 | 500 | |
| Colle Sannita | | 4.191 | 0 | n.o. LL.PP. 13.7.95 n. 1264 |
| Montefalcone di Val Fortore | | 0 | 300 | |
| San Lupo | | 264,286 | 0,000 | |
| TOTALE | | 4.455,286 | 1.300 | |
| **Provincia di Caserta** | | | | |
| | | | (milioni di lire) | |
| **Comune** | **disponibilità giacente** | **disponibilità autorizzata** | **nuova assegnazione** | **Note** |
| Alife | | 900 | 0 | |
| Alvignano | | 0 | 500 | |
| Capriati a Volturno | | 0 | 500 | |
| Casapulla | | 179,806 | 0 | |
| Roccamonfina | | 0 | 300 | |
| Vitulazio | | 0 | 300 | |
| TOTALE | | 1.079,806 | 1.600 | |
| **Provincia di Salerno** | | | | |
| | | | (milioni di lire) | |
| **Comune** | **disponibilità giacente** | **disponibilità autorizzata** | **nuova assegnazione** | **Note** |
| Caselle in Pittari | | 226,385 | 700 | terremoto 1982 |
| Centola | | 137,823 | 0 | |
| Ispani | | 0 | 200 | terremoto 1982 |
| Orria | | 75,398 | 0 | |
| Perito | | 32,015 | 0 | |
| Rofrano | | 173,601 | 0 | |
| San Giovanni a Piro | | 0 | 200 | terremoto 1982 |
| Santa Marina | | 0 | 400 | |
| Serre | | 66 | 0 | |
| TOTALE | | 711,222 | 1.500 | |
| **Provincia di Potenza** | | | | |
| | | | (milioni di lire) | |
| **Comune** | **disponibilità giacente** | **disponibilità autorizzata** | **nuova assegnazione** | **Note** |
| Cancellara | | 0 | 500 | |

| Genzano di Lucania | | 0 | 200 | |
|---|---|---|---|---|
| Lauria | | 0 | 500 | |
| Pietragalla | | 0 | 500 | |
| Rivello | | 0 | 572 | |
| Sant'Arcangelo | | 1.368 | 0 | |
| Trivigno | | 0 | 900 | |
| Vaglio Basilicata | | 0 | 500 | |
| Viggianello | | 0 | 500 | |
| TOTALE | | 1.368 | 4.172 | |
| **Provincia di Matera** | | | | |
| | | | (milioni di lire) | |
| **Comune** | **disponibilità giacente** | **disponibilità autorizzata** | **nuova assegnazione** | **Note** |
| Oliveto Lucano | | 0 | 200 | |
| Pisticci | | 997,512 | 0 | |
| Rotondella | | 0 | 500 | pagam. piano urbanist. |
| TOTALE | | 997,512 | 700 | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Provincia di Foggia** | | | | |
| | | | (milioni di lire) | |
| **Comune** | **disponibilità giacente** | **disponibilità autorizzata** | **nuova assegnazione** | **Note** |
| Rocchetta Sant'Antonio | | 0 | 2.000 | |

ALLEGATO 4

SCHEDE allegate alla delibera CIPE 5 agosto 1997 da trasmettere al CIPE ed al Ministero dei Lavori Pubblici entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera medesima

COMUNE DI Prov. di disastrato
grav. danneggiato
danneggiato

SCHEDA *A*

1 - Stato utilizzazione fondi autorizzati ai sensi della legge n. 32/92

1.1 Somma complessiva autorizzata L. ..............................
di cui:
a) ex lege 219/81 *) L. ..............................
b) ex lege 32/92 L. ..............................
c) interessi attivi L. ..............................
d) copertura passività L. ..............................

1.2 Somme impegnate per edilizia abitativa L..............................

1.3 Somme impegnate per urbanizzazione e OO.PP.
di cui: (**)
a) n. ......... opere di urbanizzazione primaria L. ..............................
b) n. ......... scuole L. ..............................
c) n. ......... strutture sanitarie L. ..............................
d) n. .......... strutture sportive L. ..............................
e) n. ......... caserme L. ..............................
f) n. ......... municipi L. ..............................
g) n. ......... chiese L. ..............................
h) n. ......... opere sociali L. ..............................
i) n. ........ edifici vincolati L. ..............................
di cui pubblici n. .....
(specificare la destinazione d'uso) L. ..............................
di cui privati n. ..... L. ..............................
l) altro (specificare) L. ..............................

1.4 Espropri L. ..............................

1.5 Sentenze e contenziosi L. ..............................

1.6 Attività di funzionamento e gestione L. ..............................

SCHEDA *B*

Comune di (prov. di )

Esigenze residue ai sensi del T.U. n. 76/1990, pratiche non prioritarie ai sensi della legge n. 32/92: proprietari di più abitazioni, legge 80/84, legge 12/88, terremoto 1962, pertinenze agricole, ecc., opere pubbliche)

n. .......... pratiche (per tipologie)

importo contributi L: ............................

Opere pubbliche:

importo L..............................

importo complessivo L. ............................

Sede municipale, IL SINDACO

SCHEDA *C*

Questionario riqualificazione centri storici

1 - E' interessato alla riqualificazione del centro storico? SI NO

2 - Ha già ottenuto fondi europei, fondi CER o altri ? SI NO
(specificare)

importo di lire ....................................

In caso affermativo allegare una specifica contenente il numero e la tipologia degli interventi.

3 - Ha già utilizzato risorse ex legge 219/81 e 32/92 per interventi nei centri storici? SI NO
importo di lire ....................................

In caso affermativo, allegare una specifica contenente:

- numero di edifici privati ristrutturati ed importo ..................................
- numero di edifici pubblici ristrutturati ed importo ..................................
- numero di edifici pubblici e privati vincolati e comunque di valenza storica, ristrutturati ed importo ..................................
- opere di urbanizzazione primaria ricostruita
  importo di lire ....................................
- opere di urbanizzazione secondaria ristrutturata
  importo di lire ....................................

4 - E' interessato alla redazione di studi di fattibilità eventualmente in accordo con Comuni vicinori? SI NO

Allegare corografia non inferiore a 1:5.000 del Comune e
corografia non inferiore a 1:1.000 del centro storico

Note illustrative

Sede municipale, IL SINDACO

2 - Esigenze residue per priorità a) e b) art. 3 legge n. 32/1992 come modificate dall'art. 11 ter della legge n. 677/1995

2.1 n. .......... pratiche complete di attestazioni di legge L. ..............................

2.2 n. ......... opere di consolidamento e similari L. ..........................

2.3 n. ......... urbanizzazioni primarie L. ..............................

2.4 n. ......... urbanizzazioni secondarie L. ..........................

2.5 n. ......... altre tipologie di opere (specificare) L. ..........................

Sede municipale, IL SINDACO

*) risorse dichiarate o accertate ancora disponibili e riassegnate dal CIPE ovvero indicate nelle note del Ministero dei Lavori Pubblici in sede di applicazione delle delibere 7.06.93 e 13.06.93.

**) il numero e da riferire al numero di edifici od opera di urbanizzazione interessati dal finanziamento e non al numero di SAL o di distinti interventi sullo stesso edificio od opera di urbanizzazione.

97A8403

DELIBERAZIONE 29 agosto 1997.

**Modificazioni ed integrazioni alla delibera 23 aprile 1997 recante: «Art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341: approvazione opere da finanziare».** (Deliberazione n. 174/97).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che autorizza il Ministro del tesoro a contrarre mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato e nei limiti delle risorse previste nella norma stessa, per il finanziamento di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale che siano approvate da questo Comitato su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e d'intesa con le amministrazioni interessate;

Vista la delibera del 23 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 1997, con la quale questo Comitato ha approvato, ai sensi della norma richiamata, le opere da finanziare e la relativa quota di risorse, come da elenco allegato alla delibera medesima;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici che evidenzia la necessità di apportare talune modifiche nel titolo di tre interventi concernenti la difesa del suolo, contraddistinti nel citato elenco con i codici 13.199, 13.200 e 13.201, e nel titolo del progetto pilota di riqualificazione urbana per le regioni dell'obiettivo 2, mentre specifica che l'esatto costo globale dell'intervento riportato in elenco con il codice 13.202 è pari a 67,321 miliardi di lire, in quanto debbono essere considerati precedenti finanziamenti di 13,3 miliardi di lire posti a carico di altre leggi di spesa e già interamente spesi;

Preso atto che le suddette modifiche, ferma restando la quota prevista a carico delle risorse ex art. 4 del richiamato provvedimento normativo, consistono prevalentemente nell'integrazione dell'elencazione dei comuni o delle località interessate dagli interventi in questione;

Preso atto in particolare che le modifiche più rilevanti investono gli interventi di difesa del suolo nella regione Emilia-Romagna e, a parte la rettifica nella denominazione di un comune, sono mirate ad una più equilibrata ed efficace distribuzione degli interventi sul territorio regionale, nell'ambito di un'organica sistemazione del territorio stesso dal punto di vista idrogeologico, risultando altresì maggiormente calibrate alle effettive possibilità di utilizzazione, in tempi rapidi, delle risorse assegnate da questo Comitato;

Delibera:

1. Ferma restando l'entità del finanziamento posto a carico delle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, la descrizione degli interventi contraddistinti con i codici 13.49, 13.199, 13.200, 13.201 e 13.202 nell'elenco allegato alla propria delibera del 23 aprile 1997, meglio specificata in premessa, è modificata come indicato nel prospetto allegato alla presente delibera della quale forma parte integrante.

L'intervento relativo ad Arese, incluso nel progetto pilota di riqualificazione urbana di cui al citato codice 13.49, può essere ammesso a finanziamento solo per la parte incidente nelle zone censuarie ricomprese nell'obiettivo 2.

2. Per gli interventi riportati in elenco con i codici 13.49, 13.199, 13.200 e 13.201 il termine entro cui debbono pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica le dichiarazioni dei responsabili del procedimento previste al punto 2 della richiamata delibera del 23 aprile 1997 decorre dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 agosto 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 324*

| Codice | Settore | Titolo progetto | Tipo | Obiettivo | Costo globale | Costi da sostenere | Finanziamento legge n. 341/1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.49 | Infrastrut. urbane | Dicoter - Progetto pilota di riqualificazione urbana nelle aree dell'obiettivo 2: Ascoli Piceno, Terni, Reggio Emilia, Ferrara, Frosinone, Isola Liri, Colleferro, Trofarello, Arese, Livorno, Prato, Quarrata, Albisola Marina, Varazze, Sestri Levante | N | OB2 | 870,900 | 870,900 | 59,500 |

| Codice | Settore | Titolo progetto | Tipo | Obiettivo | Costo globale | Costi da sostenere | Finanziamento legge n. 341/1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13.200 | Difesa suolo | Difesa suolo - Sistemazioni idrauliche e consolidamento versanti sottobacini padani in comune/i di Corte B., Bobbio, Vernasca, Ferriere, Cerignale, Albareto, Polinago, Monchio d.C., Valmozzola, Tizzano, Compiano, Pellegrino P., Villa M., Ramiseto, Busana, Lama M., Frassinoro, Toano, Bettola, Corniglio, Varsi, Bardi, Carpineti, Pavullo, Borgo Val di Taro, Neviano degli Arduini, Pievepelago, Montese, Montefiorino, Palagano, Castel d'Aiano, Zocca e Fanano in provincia di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna e Modena nella regione Emilia-Romagna | P | OB5b | 48,920 | 30,250 | 21,724 |
| 13.201 | Difesa suolo | Difesa suolo - Sistemazioni idrauliche e consolidamento versanti bacini regionali ed interregionali nei comuni di Castel di Casio, Granaglione, Camugnano, Lizzano in Belvedere, Casola Valsenio, Verghereto, Sarsina, Torriana, Bagno di Romagna, Mesola, Codigoro e Goro in provincia di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì e Rimini nella regione Emilia Romagna | MS | OB5b | 49,100 | 18,310 | 18,310 |
| 13.199 | Difesa suolo | Difesa suolo - Sistemazioni idrauliche bacino rio Chiaravagna ed affluenti, rio Lupo e rio Rexello, affluenti del Polcevera, torrente Bisagno e rio Torbido, torrente Varenna, torrente Laccetto in comune/i di Torriglia e di Genova (circoscrizioni di Pontedecimo, Voltri, Pra', Pegli, Sestri Ponente, Rivarolo Ligure, Bolzaneto, Cornigliano, Sampierdarena, Staglieno, Molassano, Struppa e Porto) nella regione Liguria | N | OB2 | 281,600 | 58,295 | 21,495 |
| 13.202 | Difesa suolo | Difesa suolo - Bonifica movimenti franosi nella zona Cascata delle Marmore: consolidamento pendice Belvedere alto e consolidamento statico infrastruttura approvvigionamento idrico valle spoletina nella regione Umbria | N | OB2 | 67,321 | 54,021 | 29,071 |

97A8404

DELIBERAZIONE 29 agosto 1997.

**Riparto risorse aree depresse anno 1997 - decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.** (Deliberazione n. 175/97).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che reca modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, disciplinante l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e visto in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un apposito «Fondo» al quale affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la propria delibera in data 8 agosto 1996, con la quale — a valere sulle risorse recate dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344, da ultimo reiterato con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641 — questo Comitato ha attribuito, tra l'altro, un finanziamento di 500 miliardi di lire per agevolazioni alle attività di ricerca, sviluppo e relativa diffusione;

Visto l'accordo per il lavoro, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 24 settembre 1996, che prevede l'attivazione di un piano straordinario per l'occupazione, in particolare nelle aree a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazionale, attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti la formazione, la promozione dell'occupazione, la ricerca e

l'innovazione, nonché il potenziamento della dotazione infrastrutturale, anche attraverso il coinvolgimento delle forze produttive locali;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il quale, nell'autorizzare il Ministro del tesoro a contrarre mutui quindicennali con varie istituzioni finanziarie con ammortamento a totale carico dello Stato, demanda a questo Comitato la ripartizione dei relativi ricavi, che affluiscono al Fondo di cui al citato art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993;

Tenuto conto delle quote già finalizzate dallo stesso art. 1 del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997;

Tenuto conto che l'art. 2, comma 100, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che, nell'ambito delle risorse a favore delle aree depresse per il triennio 1997/1999, questo Comitato destini una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi, nel suddetto triennio, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della legge 23 gennaio 1997, n. 32 e di lire 300 miliardi, sempre nel triennio 1997/1999, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Tenuto conto che l'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno previsto dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni, autorizza la spesa massima di lire 400 miliardi per il 1997 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, prevedendo a tal fine l'utilizzazione delle somme assegnate per interventi di metanizzazione dall'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'art. 1 del menzionato decreto-legge n. 548/1996, convertito dalla legge n. 641/1996, nonché a valere sulle disponibilità dei mutui di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997;

Tenuto conto che l'art. 10 della citata legge n. 266/1997, a valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, destina un importo di lire 430 miliardi al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria — colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 — approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la propria delibera in data 23 aprile 1997, con la quale a valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, è stata ripartita in via programmatica una prima quota di lire 5.000 miliardi ed è stato accantonato l'importo di lire 100 miliardi, che è stato finalizzato alla predisposizione della progettazione esecutiva nell'ottica di consentire un più rapido avvio di interventi infrastrutturali nelle aree depresse;

Vista la propria delibera in data 26 giugno 1997, con la quale è stato assegnato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo di lire 1.800 miliardi, riservato alle agevolazioni industriali nell'ambito del riparto programmatico di cui alla citata delibera del 23 aprile 1997, ed è stata disposta a favore del suddetto Ministero un'assegnazione integrativa di lire 700 miliardi sempre a valere sulle risorse ritraibili a seguito dell'accensione dei mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997;

Ritenuto di procedere al riparto di ulteriori lire 4.400 miliardi a valere sulle risorse di cui trattasi;

Preso atto che le esigenze finanziarie rappresentate dalle amministrazioni superano i 10.000 miliardi di lire;

Ritenuto di adottare, per quanto possibile, criteri e metodologie analoghi a quelli assunti nelle proprie delibere in data 18 dicembre 1996 e 23 aprile 1997 per il riparto — rispettivamente — delle risorse recate dal citato decreto-legge n. 548/1996, poi convertito nella legge n. 641/1996, e delle risorse recate dall'art. 4 del richiamato decreto-legge n. 244/1995, convertito nella legge n. 341/1995, in modo da assicurare continuità all'azione di sostegno delle aree depresse del territorio nazionale;

Ritenuto che detta azione di sostegno delle aree depresse, per conseguire effettivi risultati, richieda un impegno che interessi ancora più esercizi finanziari;

Ritenuto che gli interventi da ammettere a finanziamento a carico delle risorse in questione debbano essere quindi considerati in una prospettiva di pluriennalità che consenta di non concentrare in un unico esercizio la copertura del costo delle opere di soglia dimensionale maggiore, al fine di evitare accantonamenti di fondi non corrispondenti all'effettiva capacità di spesa delle singole amministrazioni proponenti ed eccessivi accumuli di risorse in aree determinate;

Ritenuto, sul filo delle considerazioni esposte, di prevedere un ulteriore specifico finanziamento per la riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, già individuata quale opera strategica per il rilancio del Mezzogiorno in sede di approvazione delle grandi opere infrastrutturali effettuata, nella menzionata delibera del 23 aprile 1997, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341/1995;

Ritenuto di confermare quali ulteriori settori prioritari di intervento l'ambiente, il sistema dei trasporti ed in particolare il settore ferroviario, con riferimento all'aspetto della sicurezza considerato nelle componenti della realizzazione di sistemi di controllo automatico del traffico, dell'acquisto di materiale rotabile e dell'eliminazione dei passaggi a livello;

Ritenuto, in linea con gli indirizzi governativi conseguenti al richiamato accordo sul lavoro, di conferire specifica rilevanza alla formazione nella logica di realizzare un sistema integrato scuola-formazione-lavoro che promuova lo sviluppo di un'offerta formativa di qualità ed anche in vista di un'adeguata professionalizzazione di operatori che nell'ambito della pubblica amministrazione inneschino processi di adeguata utilizzazione dei fondi comunitari e rilevato che in tema di formazione è stato predisposto un progetto integrato tra più amministrazioni che risponde alla suddetta logica e rappresenta un'apprezzabile estrinsecazione del principio della concertazione cui deve ispirarsi l'azione dell'apparato pubblico;

Ritenuto che, nell'ambito delle aree depresse e nell'ottica del rilancio dell'occupazione che rappresenta una delle finalità prioritarie della manovra di cui trattasi, particolare attenzione debba essere riservata alle regioni dell'obiettivo 1 che non solo sono caratterizzate dalla più elevata estensione e dal maggior deficit infrastrutturale, ma che soprattutto rappresentano oltre il 78% delle aree depresse stesse, alla stregua del parametro complesso del peso della popolazione delle zone interessate e dell'incidenza della disoccupazione che è stato adottato nella richiamata delibera del 18 dicembre 1996 per ripartire il 75% delle risorse riservate alle regioni a valere sui fondi di cui al decreto-legge n. 548/1996;

Ritenuto che, in coerenza con le indicazioni del più volte richiamato accordo sul lavoro, per gli interventi infrastrutturali sia opportuno venga acquisita specifica documentazione che dia certezza dell'appaltabilità a breve delle opere e sia altresì opportuno prevedere misure per la revoca dei finanziamenti e la riallocazione delle risorse nell'ipotesi che gli interventi non siano avviati entro i termini stabiliti;

Considerato che tra le amministrazioni interessate sono state raggiunte intese per un riparto che tenga conto sia delle esigenze più immediate, come sopra considerate, sia dei diversi canali di finanziamento che in particolare alcune di esse possono attivare;

Rilevata l'opportunità di procedere a prime assegnazioni a carico dell'accantonamento per la progettazione disposto con la richiamata delibera del 23 aprile 1997;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. *Ricerca.*

A valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, è assegnato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica l'importo di lire 500 miliardi per agevolazioni alle attività di ricerca, sviluppo e relativa diffusione, ad integrazione del finanziamento previsto con delibera di questo Comitato in data 8 agosto 1997, meglio specificata in premessa.

2. *Formazione.*

A valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, è disposto un finanziamento di complessivi 500 miliardi per la realizzazione di progetti di formazione, secondo la seguente articolazione:

2.1. Ministero della pubblica istruzione:

corsi post-diploma: lire 120 miliardi;

interventi di qualificazione professionale: lire 42,6 miliardi;

sviluppo delle tecnologie didattiche: lire 100,1 miliardi;

totale: lire 262,7 miliardi.

Per l'istituzione di corsi di post-diploma mirati all'attuazione delle aree protette ed al recupero ambientale il Ministero della pubblica istruzione adotterà adeguate forme di concertazione con il Ministero dell'ambiente.

2.2. Progetto integrato Funzione pubblica-lavoro:

progetto RAP agenti di sviluppo locale: lire 169,9 miliardi;

progetto «decentramento istituzionale»:

decentramento Ministero del lavoro: lire 8,9 miliardi;

autonomia scolastica: lire 5,9 miliardi;

subtotale: lire 14,8 miliardi;

progetto innovazione e coesione amministrativa: lire 52,6 miliardi;

totale: lire 237,3 miliardi.

Quale amministrazione capofila per la realizzazione del progetto integrato di formazione viene individuato il Dipartimento per la funzione pubblica cui viene quindi assegnato l'importo complessivo di 237,3 miliardi.

3. *Autostrada Salerno-Reggio Calabria (A3).*

3.1. A carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, è disposto il finanziamento delle seguenti tratte per l'importo accanto a ciascuna di esse indicato.

| Soggetto attuatore | Intervento | Finanziamento (mld.) |
|---|---|---|
| ANAS | Adeguamento norme CNR I°b costr. 3ª corsia e corsia di emergenza tronco 1°, tratto 1°, lotto 1°; dal km 2+500 al km 6+000 | 100 |
| ANAS | Adeguamento norme CNR I°b costr. 3ª corsia e corsia di emergenza tronco 1°, tratto 1°, lotto 2°; dal km 6+000 al km 13+000 | 120 |
| ANAS | Tronco 1°, tratto 6°, lotto 1°; dal km 76+000 al km 83+700 | 50 |
| ANAS | Tronco 1°, tratto 6°, lotto 2°; dal km 83+700 al km 88+500 | 35 |
| ANAS | Tronco 1°, tratto 6°, lotto 3°; dal km 88+500 al km 103+900 | 80 |
| ANAS | Tronco 1°, tratto 6°, lotto 4°; dal km 103+900 al km 108+000 | 30 |
| | Totale | 415 |

Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* l'amministrazione titolare individua il responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216. Nei successivi dieci giorni detto responsabile farà pervenire al Ministero competente una dichiarazione nella quale attesti che l'apertura della gara di appalto o delle altre forme di affidamento dei lavori può avvenire entro il termine massimo di otto mesi.

Alla dichiarazione, redatta secondo l'unito schema che fa parte integrante della presente delibera, verranno allegati:

il GANTT con unita nota di dettaglio che individui, per ogni fase del procedimento sino all'apertura dei cantieri, gli adempimenti necessari alla sua realizzazione con il relativo cronogramma, indicando anche i tempi occorrenti per il rilascio e la formulazione di ogni autorizzazione, parere e proposta, nonché i tempi occorrenti per l'espletamento della gara;

il calendario dei lavori, comprensivo dell'individuazione della data del collaudo finale.

La dichiarazione e la documentazione allegata dovranno essere sottoscritte, in ogni loro parte, dal responsabile del procedimento.

Qualora entro il predetto termine di complessivi venti giorni non pervenga la suddetta documentazione, il finanziamento come sopra assegnato sarà revocato da questo Comitato.

3.2. È inoltre posta, a carico dell'accantonamento per progettazione previsto dalla delibera 23 aprile 1997 e per un importo massimo di lire 15 miliardi, la spesa per la progettazione di interventi infrastrutturali idonei ad eliminare le strozzature esistenti nei tratti campani dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ed in particolare nel tratto Mercato San Severino-Fratte dopo l'uscita Caserta- Salerno.

4. *Ulteriori assegnazioni.*

4.1. A carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, sono inoltre disposte le seguenti assegnazioni:

Ministero per l'ambiente, lire 800 miliardi;

Ministero dei lavori pubblici, lire 700 miliardi;

Ministero per le politiche agricole, lire 485 miliardi;

Ministero dei trasporti e della navigazione, lire 1.000 miliardi.

4.2. Nell'ambito delle risorse assegnate e delle priorità rappresentate le amministrazioni interessate selezioneranno i singoli interventi da finanziare attraverso un'opportuna opera di concertazione coordinata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla stregua dei seguenti criteri:

immediata eseguibilità degli interventi, intesa l'espressione nel senso di appaltabilità nel termine massimo di otto mesi;

efficientamento, funzionalizzazione e completamento delle opere avviate, anche in una logica di integrazione tra iniziative complementari delle diverse amministrazioni e, per quanto concerne in particolare il comparto dei trasporti, di sinergia tra le varie modalità: carattere prioritario in tale contesto verrà dato all'eventuale integrazione della copertura finanziaria di interventi sbloccati ai sensi dell'art. 13 del citato decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997;

enucleazione di aree strategiche fra cui in particolare quella ferroviaria, con specifico riferimento all'aspetto della sicurezza nelle tre componenti ricordate in premessa, e quella della depurazione: per quanto attiene in particolare alla prima area considerata, la dislocazione del materiale rotabile nelle singole regioni verrà confermata negli accordi stipulati tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni stesse in attuazione delle disposizioni recate dalla legge 15 marzo 1997, n. 59;

adozione di una logica di pluriennalità nella definizione della copertura finanziaria del costo degli interventi la cui realizzazione interessi più esercizi.

Carattere prioritario verrà attribuito ai progetti caratterizzati dalla coesistenza di cofinanziamenti comunitari e/o regionali e/o locali e/o privati. In sede di selezione degli interventi da ammettere a finanziamento particolare attenzione verrà dedicata alle regioni dell'obiettivo 1 in modo che, anche tenendo conto della localizzazione delle iniziative di cui ai punti 1 e 2 che verrà comunicata dalle amministrazioni interessate al Ministero del bilancio e della programmazione economica entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, il complesso delle risorse ripartite con la delibera medesima sia destinato alle suddette regioni in percentuale non inferiore al 75%, tenendo conto del parametro del peso della popolazione e dell'incidenza della disoccupazione ricordato in premessa.

4.3. Gli interventi come sopra selezionati vengono approvati dal Ministro titolare con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* stessa.

4.4. Entro dieci giorni da detta pubblicazione l'organismo titolare individua per ogni intervento il responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 109/1994, come modificata dal decreto-legge n. 101/1995, convertito dalla legge n. 216/1995. Nei successivi dieci giorni detto responsabile farà pervenire al Ministero competente la documentazione di cui al punto 3.1. In caso di interventi di completamento funzionale, il responsabile deve attestare altresì l'effettiva e completa fruibilità dell'opera mediante il finanziamento assentito.

Qualora entro il predetto termine di complessivi venti giorni dalla pubblicazione del decreto il responsabile del procedimento non faccia pervenire la documentazione in questione il Ministero competente procede alla revoca del finanziamento.

4.5. A valere sull'accantonamento per progettazione di cui alla delibera 23 aprile 1997 meglio specificata in premessa è assegnato al Ministero dei trasporti e della navigazione un importo di lire 40 miliardi per indagini, lavori preparatori e progettazioni esecutive.

5. *Disposizioni comuni ai punti 3 e 4.*

5.1. Alla scadenza del termine di venti giorni fissato al punto 4.4 il Ministro competente sottopone a questo Comitato una relazione che evidenzi per quali opere è stata trasmessa la documentazione di cui ai punti 3 e 4.

5.2. L'apertura della gara d'appalto o l'avvio delle altre modalità di affidamento dei lavori deve avvenire entro otto mesi, rispettivamente, dalla data di pubblicazione della presente delibera per gli interventi di cui al punto 3 e dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al punto 4.3 per gli interventi selezionati ai sensi del punto 4 e comunque non oltre sei mesi dalla messa a disposizione dei finanziamenti.

Per le opere di importo superiore all'equivalente, in lire, di cinque milioni di ECU l'apertura dei cantieri dovrà avvenire entro diciotto mesi dalla data di messa a disposizione dei finanziamenti. Per le opere di importo inferiore a quello indicato tale apertura dovrà essere assicurata entro dodici mesi dalla data suddetta.

In caso di mancato rispetto dei termini previsti al presente punto il finanziamento sarà revocato da questo Comitato.

L'amministrazione titolare è comunque responsabile del rispetto di detti termini.

5.3. Le economie che si realizzino nella fase della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi saranno accantonate per imprevisti in una percentuale non eccedente il 7% dell'importo a base d'asta e potranno essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministro competente, per le finalità e con i criteri previsti dalla richiamata legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare per le varianti in corso d'opera e per gli aggiornamenti del prezzo nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti, rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art. 26 della citata legge, nonché per i lavori suppletivi di cui all'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Il residuo resterà acquisito allo Stato.

5.4. Il nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica effettuerà le verifiche di competenza, nella fase di realizzazione degli interventi finanziati, in coordinamento con il Ministero titolare.

Qualora gli investimenti siano finanziati anche con risorse comunitarie o facendo ricorso a mutui di istituzioni finanziarie europee, le amministrazioni competenti assicureranno un adeguato monitoraggio delle opere finanziate, in linea con i regolamenti delle suddette istituzioni.

6. *Relazioni.*

Il Ministro competente provvederà a riferire semestralmente a questo Comitato sullo stato di attuazione della presente delibera, evidenziando i riflessi delle iniziative finanziate sui livelli occupazionali, nonché formulando eventuali proposte per l'adozione di ulteriori direttive da parte di questo Comitato. Per quanto concerne in particolare gli interventi di cui ai punti 3 e 4 della presente delibera, il Ministro competente darà comunicazione dell'avvenuto affidamento dei lavori e relazionerà poi sullo stato di avanzamento degli interventi, comunicando altresì, al termine dei lavori, le economie che — anche in relazione agli accantonamenti per imprevisti di cui al precedente punto 5.3 — si siano realizzate.

7. *Utilizzo delle ulteriori disponibilità.*

Gli importi che risultino comunque disponibili anche a seguito delle revoche disposte e delle economie realizzate nelle varie fasi procedimentali saranno destinate da questo Comitato ad altri interventi rispondenti alle priorità considerate nella presente delibera.

Raccomanda

alle competenti amministrazioni di dare massima accelerazione alle procedure finanziarie, in considerazione della rilevata appaltabilità a breve degli interventi da finanziare ai sensi della presente delibera e delle indicazioni provenienti anche dalle parti sociali per l'immediata adozione di misure concrete per il rilancio dell'occupazione.

Roma, 29 agosto 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 322*

---

ALLEGATO

DELIBERA C.I.P.E. 29 AGOSTO 1997 RELATIVA AL RIPARTO DELLE RISORSE PER LE AREE DEPRESSE PER IL 1997 EX DECRETO-LEGGE N. 67/1997 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 135/1997.

Dichiarazione del responsabile del procedimento

(punti 3.1 e 4.4)

1. Amministrazione titolare: ..............................................
..............................................................................

2. Titolo del progetto: ..............................................

3. Localizzazione
   Regione/i: ..............................................
   Provincia/e: ..............................................
   Comune/Comune prevalente: ..............................................
   Più comuni (indicare): ..............................................

4. Obiettivo

5. Tipo di intervento previsto dal progetto:
   Nuovo intervento
   Completamento
   Adeguamento
   Ampliamento
   Potenziamento

6. Breve descrizione delle opere da attuare: ..................................
.................................................................................................
.................................................................................................

7. Importo dell'eventuale progetto globale all'interno del quale si integra il progetto in oggetto .................................... MLD ............

8. Importo del progetto oggetto di finanziamento MLD ............

9. Fonti di finanziamento per l'attuazione del progetto in oggetto:

Legge n. 341/1995 ........................... MLD ............

(altre leggi da indicare)

....................................................................... MLD ............

....................................................................... MLD ............

....................................................................... MLD ............

Cofinanziamento UE (indicare il QCS e/o POP) MLD ............

Risorse regionali ............................. MLD ............

Finanziamento privato ....................... MLD ............

Altre forme e fonti di finanziamento (elencare) MLD ............

Totale . . . MLD ............

10. Prospetto sintetizzante i flussi di cassa, con la tempistica semestrale sia dei costi da sostenere che delle relative fonti di finanziamento (nazionali, comunitarie, private, ecc.), indicate in modo puntuale, certo e comunque a totale copertura dei costi, che dovranno ricomprendere anche le previsioni di spesa relative agli oneri accessori, nonché l'I.V.A.

A. COSTI.

| | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | | | | |
| 1998 | | | | |
| 1999 | | | | |
| 2000 | | | | |
| 2001 | | | | |
| Totale | | | | |

B. COPERTURA.

| | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | | | | |
| 1998 | | | | |
| 1999 | | | | |
| 2000 | | | | |
| 2001 | | | | |
| Totale | | | | |

Il sottoscritto ............................, responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati di cui sopra corrispondono a verità e che le formalità per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori per l'intervento così individuato possono essere avviate entro il termine massimo di otto mesi.

Data, ..............................

**97A8405**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1515 del 14 ottobre 1997*

Specialità medicinale: MAVIK:

14 capsule 2 mg, n. di A.I.C. 028265015;

28 capsule 0,5 mg, n. di A.I.C. 028265027.

Società Ravizza farmaceutici S.p.a., via Europa, 35 - 20053 Muggiò - codice fiscale n. 08501270154.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le operazioni di confezionamento primario e secondario ed i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Europa n. 35 - Muggiò (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1516 del 14 ottobre 1997*

Specialità medicinale: ZIAXEL:

180/2 30 capsule lento rilascio, n. di A.I.C. 032385054/M;

180/2 50 capsule lento rilascio, n. di A.I.C. 032385066/M.

Società Ravizza farmaceutici S.p.a., via Europa, 35 - 20053 Muggiò - codice fiscale n. 08501270154.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le operazioni di confezionamento primario e secondario ed i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Europa n. 35 - Muggiò (Milano) ed anche presso l'officina farmaceutica della società Knoll farmaceutici S.p.a., sita in località Roggia Pirola - Liscate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1517 del 14 ottobre 1997*

Specialità medicinale: PAVULON:

10 fiale, 2 ml/2 mg, n. di A.I.C. 022697015.

Società Organon Teknika S.p.a., via Ostilia, 15 - 00184 Roma - codice fiscale n. 07962500158.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso le officine farmaceutiche della società N.V. Organon - OSS (Olanda), della società Organon Laboratories Ltd, Newhouse (Gran Bretagna) e della società Organon Teknika B.V., Boxtel (Olanda).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

97A8487

# MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

## Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per l'ambiente, a seguito del decreto ministeriale 25 settembre 1996 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1996.

*Programma nazionale di ricerca per l'ambiente.*

Con decreto ministeriale 18 settembre 1997, n. 975, è stata affidata alla Datitalia Processing S.p.a. - Napoli, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 19 «Controllo per l'ottimale gestione della erogazione di acqua potabile per gli acquedotti» per un importo complessivo di 7.910 milioni di lire — di cui 6.925 milioni di lire per le attività di ricerca e 985 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

97A8406

## Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 3 novembre 1994 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca sui sistemi di produzione innovativi, a seguito del decreto ministeriale 15 maggio 1996 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1996.

*Programma nazionale di ricerca sui sistemi di produzione innovativi.*

Con decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 951, è stata affidata al Consorzio Sintesi - Milano, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 6 «Sistema automatizzato e integrato per la produzione delle calzature» per un importo complessivo di 12.599,24 milioni di lire — di cui 11.540,2 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.059,04 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca.

Contratti e capitolati tecnici sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

97A8407

## Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione dell'oggetto specifico delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicato con decreto ministeriale 3 novembre 1994 ed afferente al Programma nazionale di ricerca sui sistemi di produzione innovativi, a seguito del decreto ministeriale 19 gennaio 1996 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 22 marzo 1996.

*Programma nazionale di ricerca sui sistemi di produzione innovativi.*

Con decreto ministeriale 30 luglio 1997, n. 940, è stata affidata al Consorzio generazione forme - Co.Ge.F. - S. Mauro Torinese (Torino), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 4 «Strumentazione del processo industriale di generazione e produzione di forme» per un importo complessivo di 17.999,83 milioni di lire — di cui 16.499,83 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.500 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

97A8408

## Affidamenti con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 30 dicembre 1994 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1995 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per il settore tessile-abbigliamento, a seguito del decreto ministeriale 15 maggio 1996 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1996.

*Programma nazionale di ricerca per il settore tessile-abbigliamento.*

Con decreto ministeriale 10 luglio 1997, n. 925, è stata affidata al Consorzio ecologie e nobilitazione tessile - C.E.N.T. - Milano, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 13 «Sviluppo e tecnologie di nobilitazione a basso impatto ambientale» per un importo complessivo di 4.100 milioni di lire — di cui 3.700 milioni di lire per le attività di ricerca e 400 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

97A8409

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

**PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI**
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 440.000
- semestrale ..... L. 250.000

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 360.000
- semestrale ..... L. 200.000

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 92.500
- semestrale ..... L. 60.500

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 236.000
- semestrale ..... L. 130.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 92.000
- semestrale ..... L. 59.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 231.000
- semestrale ..... L. 126.000

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 950.000
- semestrale ..... L. 514.000

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ..... L. 850.000
- semestrale ..... L. 450.000

*Integrando con la somma di* **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami* | L. | 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 140.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 91.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 8.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. | 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | 4.000 |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

**PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 410.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 245.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189